

FISCO

## Produttori agricoli esclusi da IRAP dal 2016

Esenzione dal tributo estesa anche alle cooperative e ai consorzi del settore selvicolturale e della piccola pesca

/ Luca FORNERO

Confermando le dichiarazioni del premier Renzi, il disegno di legge di stabilità 2016 prevede l'**azzeramento** dell'IRAP per il settore agricolo.

Nel dettaglio, viene proposta l'**abrogazione** dell'art. 3, comma 1, lett. d) del DLgs. 446/97, che, nella versione attualmente vigente, dispone l'assoggettamento ad IRAP dei produttori agricoli titolari di reddito agrario (ai sensi dell'art. 32 del TUIR), esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA (sempreché non vi abbiano rinunciato).

A fronte di tale soppressione, si prospetta l'introduzione della lett. c-bis) all'interno dell'art. 3 comma 2 del medesimo DLgs. 446/97, al fine di statuire che **non** sono soggetti **passivi** dell'imposta, tra l'altro:

- i soggetti che esercitano un'attività **agricola** ai sensi dell'art. 32 del TUIR;
- i soggetti di cui all'art. 8 del DLgs. 227/2001 (vale a dire, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore **selvicolturale**, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali);
- le cooperative della **piccola pesca** e loro consorzi (di cui all'art. 10 del DPR 601/73).

A meri fini di coordinamento, poi, si propone, tra l'altro, la modifica degli artt. 4 comma 2 e 12 comma 2 del DLgs. 446/97, che disciplinano i metodi di **ripartizione** territoriale della base imponibile IRAP prodotta, rispettivamente, nel territorio di più Regioni oppure in più Stati (Italia ed estero). In particolare, viene **eliminato** il criterio attualmente applicabile alle imprese agricole, per le quali detta suddivisione si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione, calcolata in metri quadrati, dei terreni ubicati nel territorio della Regione (o Provincia autonoma).

Infine, sempre per motivi di coordinamento, attesa l'esclusione dal tributo per i sopra citati soggetti, è prevista l'abolizione dell'art. 45 comma 1 del DLgs. 446/97, che attualmente fissa all'**1,9%** l'aliquota d'imposta per il settore agricolo.

Le citate modifiche si applicherebbero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, vale a dire **dal 2016**, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.

Un'ulteriore modifica attiene la deduzione **forfetaria** per soggetti "**minori**". Si ricorda, infatti, che, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1999 (anno 2000, in caso di esercizi "solari"), i soggetti passivi

IRAP, la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti **scaglioni** di base imponibile.

### Elevata anche la deduzione forfetaria per i soggetti IRPEF "minori"

In particolare, sono **ammessi in deduzione**, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- 8.000 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 6.000 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 4.000 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.000 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti (ove tenuti a versare l'imposta) e le associazioni professionali, l'**importo delle deduzioni** è più elevato ed è pari a:

- 10.500 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 7.875 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 5.250 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.625 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Con riferimento ai soggetti da ultimo richiamati, il disegno di legge di stabilità 2016 propone di **incrementare ulteriormente** l'importo deducibile portandolo a:

- 13.000 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 9.750 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 6.500 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 3.250 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Anche detto aumento si applicherebbe a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, vale a dire **dal 2016**, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.